

Mancata riscossione del premio: **risoluzione di diritto**

La pendenza di controversia promossa dall'assicuratore contro l'assicurato, per sentir accertare, a seguito di mancata disdetta, la rinnovazione del contratto dopo il termine originariamente pattuito, non esenta l'assicuratore medesimo, quando venga a maturazione un premio inerente al periodo della dedotta rinnovazione, dall'onere di agire per la riscossione entro sei mesi, a pena di risoluzione di diritto del rapporto, ai sensi dell'art. 1901, terzo comma, cod. civ., né lo sottrae alla prescrizione estintiva del premio stesso, a norma dell'art. 2952 cod. civ., ove la relativa azione sia proposta dopo il decorso di un anno.

Sez. I, sent. n. 2363 del 09-03-1988, Compagnia Assicurazioni Milano c. Azienda municipalizzata acquedotto di Palermo (rv 458147).